



Comune di Castiglione Cosentino

PROVINCIA DI COSENZA

Piazza Vittorio Veneto, 16 – CAP 87040 - Tel 0984.442007/442775 – Fax 0984.442185

www.comune.castiglionecosentino.cs.it - castiglionecosentino@postecert.it - castiglionecosentino@libero.it

ORDINANZA

REGISTRO GENERALE

Numero	Data
23	01/10/2026

Ufficio Sindaco

Ufficio Sindaco

OGGETTO:

CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE E PEDONALE DI UN TRATTO DI VIA COZZO DI COLA, ALL'ALTEZZA DEL CIVICO N. 6, PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI MURO DI CONTENIMENTO – GIORNI 5, 6 E 7 OTTOBRE 2026, DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 17:00.



Comune di Castiglione Cosentino

PROVINCIA DI COSENZA

Piazza Vittorio Veneto, 16 – CAP 87040 - Tel 0984.442007/442775 – Fax 0984.442185

www.comune.castiglioneconsentino.cs.it - castiglioneconsentino@postecert.it - castiglioneconsentino@libero.it

PREMESSO CHE

- con Permesso di Costruire in Sanatoria n. 3/2026 del 14/07/2026 n. 5923 di prot., codice univoco CalabriaSUE 1.948, sono stati autorizzati gli interventi relativi alla regolarizzazione e ripristino di muro di sostegno in c.a. in via Cozzo di Cola all'altezza del civico 6, loc. Fontana;
- con comunicazione di inizio lavori, trasmessa per tramite piattaforma Regionale CalabriaSUE codice pratica 1.948 in data 30/09/2026, ed acquisita agli atti dell'Ente con prot. n. 7841 in data 01/10/2026, è stato comunicato l'inizio dei lavori relativi agli interventi autorizzati con il predetto titolo edilizio;
- con istanza, acquisita al protocollo comunale al n. 7780 del 30/09/2026, è stata formulata specifica richiesta di chiusura temporanea al traffico della strada comunale via Cozzo di Cola, in corrispondenza dell'area interessata dai lavori, per consentire l'esecuzione delle lavorazioni previste in condizioni di sicurezza;
- i lavori interessano un muro di contenimento prospiciente la sede della strada comunale e prevedono, tra le altre opere di manutenzione e messa in sicurezza, interventi comportanti demolizione e riduzione di parte dell'altezza del muro;
- le lavorazioni previste, per caratteristiche, modalità e mezzi necessari alla loro esecuzione, comportano l'occupazione e l'interferenza con la sede stradale e possono determinare condizioni di pericolo per gli utenti della strada;

CONSIDERATO CHE

- per consentire l'esecuzione delle lavorazioni in condizioni di sicurezza risulta necessario interdire temporaneamente la circolazione veicolare e pedonale nel tratto di Via Cozzo di Cola interessato dalle operazioni di cantiere;
- la chiusura dell'intera carreggiata costituisce una misura di carattere temporaneo e cautelativo, finalizzata ad evitare interferenze tra le lavorazioni, la movimentazione dei mezzi e dei materiali e la circolazione degli utenti della strada;
- la chiusura della strada è richiesta per le giornate del 5, 6 e 7 ottobre 2026, nella fascia oraria compresa tra le ore 07:00 e le ore 17:00, in relazione all'esecuzione delle lavorazioni previste nella fascia oraria 07:00–16:00 e al fine di garantire un congruo margine temporale per le operazioni di completamento, messa in sicurezza e ripristino delle condizioni di regolare transitabilità della strada;
- al di fuori della predetta fascia oraria, qualora le condizioni di sicurezza lo consentano, dovrà essere garantita la circolazione sulla strada, tenendo conto dell'eventuale permanenza di opere provvisorie, recinzioni, materiali o altri ingombri connessi al cantiere;
- in presenza di occupazione parziale della carreggiata al termine delle lavorazioni giornaliere, dovrà essere garantita la circolazione a senso unico alternato, mediante idonee modalità e dispositivi di regolazione del traffico, individuati in relazione alle caratteristiche della sede stradale, alle condizioni di visibilità e ai flussi di traffico, assicurando in ogni caso adeguate condizioni di sicurezza per la circolazione veicolare e pedonale;
- deve essere comunque garantita, compatibilmente con le condizioni di sicurezza del cantiere, la possibilità di transito dei mezzi di soccorso e di emergenza e, per quanto possibile, dei mezzi destinati ai servizi pubblici essenziali;

RITENUTO

- necessario, per motivi di sicurezza della circolazione e di tutela della pubblica incolumità, disporre la chiusura temporanea del tratto di strada interessato dai lavori;
- necessario limitare il provvedimento alle giornate e agli orari strettamente indispensabili all'esecuzione delle lavorazioni;
- opportuno impartire specifiche prescrizioni alla ditta esecutrice affinché siano garantite, durante le lavorazioni e nelle ore di sospensione delle attività, la corretta delimitazione del cantiere, la segnalazione degli ingombri e la sicurezza della circolazione;

VISTI

- il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 – Nuovo Codice della Strada, e ss.mm.ii;
- il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- il Permesso di Costruire in Sanatoria n.3/206 del 14/07/2026;
- la comunicazione di inizio lavori del 30/09/2026 acquisita al prot. n. 784 in data 01/10/2026;
- la richiesta di chiusura temporanea della strada prot. n. 7780 del 30/09/2026;
- gli atti d'ufficio;

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.



Comune di Castiglione Cosentino

PROVINCIA DI COSENZA

Piazza Vittorio Veneto, 16 – CAP 87040 - Tel 0984.442007/442775 – Fax 0984.442185

www.comune.castiglioneconsentino.cs.it - castiglioneconsentino@postecert.it - castiglioneconsentino@libero.it

ORDINA

la chiusura al traffico veicolare e pedonale in via cozzo di cola, nel tratto interessato dai lavori, all'altezza del civico n. 6, nei giorni 5, 6 e 7 ottobre 2026, dalle ore 07:00 alle ore 17:00, per consentire l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di muro di contenimento.

Durante la fascia oraria indicata è istituito il divieto di transito veicolare e pedonale nel tratto di strada interessato dalle lavorazioni e delimitato dal cantiere.

La chiusura della carreggiata è disposta esclusivamente per motivi di sicurezza connessi all'esecuzione dei lavori e dovrà essere mantenuta per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle lavorazioni.

Sono esclusi dal divieto, compatibilmente con le condizioni di sicurezza presenti nell'area di cantiere:

- i veicoli adibiti a servizi di emergenza e pubblica sicurezza;
- gli autobus del servizio di trasporto pubblico di linea;
- gli scuolabus.

Il transito dei predetti mezzi dovrà avvenire esclusivamente qualora le condizioni operative e di sicurezza del cantiere lo consentano.

In particolare, durante le fasi di lavorazione che comportino effettivo pericolo per il transito, anche i predetti mezzi potranno accedere all'area interessata soltanto previa verifica delle condizioni di sicurezza e secondo le indicazioni impartite dal personale presente sul posto.

Al termine dell'orario giornaliero di lavoro, e comunque entro le ore 17:00, la ditta esecutrice dovrà provvedere, qualora siano state ripristinate le necessarie condizioni di sicurezza, alla riapertura della strada al traffico.

Qualora, per la permanenza del cantiere, delle recinzioni, delle opere provvisorie o di altri ingombri, non sia possibile ripristinare la normale circolazione a doppio senso di marcia, la circolazione dovrà essere consentita a senso unico alternato sulla parte di carreggiata resa disponibile e sicura.

Il senso unico alternato dovrà essere regolato mediante idonee modalità e dispositivi di regolazione del traffico, individuati in relazione alle caratteristiche della sede stradale, alle condizioni di visibilità e ai flussi di traffico, assicurando in ogni caso adeguate condizioni di sicurezza per la circolazione veicolare e pedonale;

La strada non potrà essere riaperta al transito qualora permangano condizioni di pericolo per gli utenti.

La ditta esecutrice dei lavori è tenuta:

- a) a delimitare e recintare adeguatamente l'area di cantiere mediante idonee barriere e recinzioni, impedendo l'accesso alle persone non autorizzate;
- b) ad installare e mantenere in efficienza tutta la segnaletica stradale temporanea necessaria alla corretta disciplina della circolazione e alla segnalazione del cantiere;
- c) a segnalare adeguatamente gli ingombri presenti sulla carreggiata e ogni eventuale ostacolo alla circolazione;
- d) ad adottare tutte le misure necessarie ad impedire la caduta sulla sede stradale di materiali, attrezzature, detriti o elementi del manufatto durante le lavorazioni;
- e) a garantire la sicurezza dell'area di cantiere durante tutte le fasi di lavoro;
- f) al termine di ogni giornata lavorativa, a mettere in sicurezza il cantiere, le opere provvisorie e tutte le attrezzature presenti;
- g) qualora il cantiere permanga sulla sede stradale nelle ore di sospensione dei lavori, a mantenere idonea recinzione e delimitazione dell'area;
- h) a segnalare gli ingombri mediante luci e dispositivi luminosi di segnalazione, mantenuti efficienti durante le ore serali e notturne e comunque in tutte le condizioni di scarsa visibilità;
- i) qualora la carreggiata rimanga parzialmente occupata al di fuori dell'orario di chiusura, ad attivare idonee modalità e dispositivi di regolazione del traffico per la regolazione del senso unico alternato, ove necessario;
- j) a verificare quotidianamente il corretto funzionamento dei dispositivi luminosi e a provvedere tempestivamente alla loro sostituzione o riparazione in caso di guasto;
- k) a mantenere libera e transitabile, per quanto possibile e compatibilmente con il cantiere, la porzione di carreggiata destinata alla circolazione;
- l) a provvedere alla tempestiva rimozione dalla sede stradale di materiali, detriti, fango o altri residui derivanti dalle lavorazioni;
- m) a ripristinare, al termine dei lavori, le condizioni di sicurezza e di transitabilità della sede stradale.



Comune di Castiglione Cosentino

PROVINCIA DI COSENZA

Piazza Vittorio Veneto, 16 – CAP 87040 - Tel 0984.442007/442775 – Fax 0984.442185

www.comune.castiglioneconsentino.cs.it - castiglioneconsentino@postecert.it - castiglioneconsentino@libero.it

n) La ditta esecutrice dei lavori è direttamente responsabile dell'adozione e del mantenimento di tutte le misure necessarie per la sicurezza del cantiere e per la tutela degli utenti della strada, nonché della corretta installazione, manutenzione e sorveglianza della segnaletica temporanea e delle opere di delimitazione.

La presente ordinanza non esonera la ditta dall'obbligo di osservare tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza nei cantieri, sicurezza dei lavoratori, circolazione stradale e segnalamento temporaneo.

La presente ordinanza ha efficacia per i giorni 5, 6 e 7 ottobre 2026, dalle ore 07:00 alle ore 17:00, limitatamente alle attività e alle esigenze connesse ai lavori sopra indicati.

Eventuali proroghe della chiusura oltre il periodo sopra indicato dovranno essere oggetto di specifico e ulteriore provvedimento.

Qualora le lavorazioni vengano ultimate anticipatamente e siano ripristinate le necessarie condizioni di sicurezza, la ditta dovrà provvedere alla tempestiva rimozione delle limitazioni non più necessarie e al ripristino della normale circolazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Sono incaricati della vigilanza sull'esecuzione del presente provvedimento per quanto di competenza, la Polizia Locale e le altre Forze di Polizia.

La presente Ordinanza sarà:

- resa nota alla cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune e con le forme di pubblicità ritenute idonee;
- trasmessa alla Prefettura di Cosenza;
- trasmessa alla Stazione dei Carabinieri di San Pietro in Guarano competente per territorio;
- trasmessa alla Ditta Autoservizi Preite S.r.l. gestore del servizio di trasporto pubblico di linea;
- trasmessa al Responsabile servizio trasporto scuolabus comunale;
- trasmessa alla ditta esecutrice dei lavori e al progettista e direttore dei lavori indicati nel Permesso di Costruire n. 3/2026;
- Notificata al soggetto richiedente;

Chiunque violi le norme contenute nella presente ordinanza è punito con le sanzioni previste del vigente D.L.vo N. 285/92 (vigente C.d.S.) ss.mm.ii.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR della Calabria, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei casi e nei termini previsti dalla legge.

Castiglione Cosentino, lì 01 ottobre 2026

IL SINDACO
Salvatore Magarò

Sindaco
Magarò' Salvatore / InfoCamere S.C.p.A.

Atto firmato Digitalmente